

Messaggio sul regolamento del CITS

Premessa

La sicurezza delle funivie è fondamentale. Questo principio è rimasto inalterato fin da quando il 21 luglio 1879 è entrata in funzione la funicolare che dal lago di Brienz conduce all'hotel Giessbach quale prima funivia turistica al mondo.

Al fine di garantire un funzionamento sicuro delle funivie e delle sciovie esonerate dalla concessione federale, nel 1951 è stato fondato il Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS) ed è stato adottato un primo regolamento.

Da allora l'universo della costruzione di funivie è molto cambiato. Nel tempo sono state sviluppate nuove soluzioni tecniche e parimenti sono aumentati i requisiti di comfort e sicurezza. Allo scopo di rimanere all'altezza della situazione odierna e per eliminare le eventuali lacune del regolamento precedente pur conservando il più possibile ciò che era già stato colaudato, i rappresentanti dell'industria funiviaria e il CITS, con l'ausilio di consiglieri esterni, hanno proceduto ad una revisione completa del regolamento attuale vecchio di quasi settant'anni.

Il nuovo regolamento ora disponibile riflette lo stato odierno delle conoscenze ed è stato adattato ai requisiti attuali. In particolare è aperto a nuovi sviluppi tecnici. Secondo il principio della cosiddetta «doppia via», la direzione ha voluto proporre una soluzione alternativa allo scopo di garantire la sicurezza senza gravare ulteriormente sulle piccole funivie esistenti e quindi minare la loro esistenza. Questa soluzione è stata respinta dalla maggioranza dei membri, in particolare da coloro che avevano auspicato lo sfruttamento massimo del margine di manovra possibile legalmente. La conformità giuridica di questa soluzione è stata però rimessa in discussione. Pertanto la proposta di regolamento non include questa soluzione. Il nuovo regolamento è convincente grazie alla struttura chiara e alle formulazioni inequivocabili, permette di trovare soluzioni individuali e specifiche adatte agli impianti cantonali pur rispettando i limiti della legislazione federale sugli impianti a fune.

Desidero ringraziare profondamente tutte le persone coinvolte in questo processo per l'eccellente lavoro degli autori e per l'impegno critico e costruttivo delle associazioni di categoria e dei Cantoni.

RR Joe Christen
Presidente del CITS

I punti più importanti in breve:

Il presente regolamento disciplina le procedure e gli aspetti tecnici relativi all'autorizzazione di funivie, funicolari e sciovie. Ciò avviene utilizzando il margine di manovra concesso dalla legislazione federale sugli impianti a fune.

Il regolamento è suddiviso in disposizioni generali e specifiche sulle procedure, nonché in una sezione tecnica dettagliata. Nella quarta sezione sono invece enunciate le esigenze relative alla formazione dei responsabili tecnici.

Introduzione

Il CITS è un concordato, cioè un'associazione di Cantoni con lo scopo di realizzare e coordinare l'insieme dei compiti e degli obiettivi di cui all'art. 1 dell'accordo di concordato e l'elaborazione dei relativi regolamenti. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 dell'accordo di concordato il diritto cantonale in conflitto cessa di essere applicabile, il che sottolinea l'importanza di una tale fusione. (Il diritto concordatario prevale sul diritto cantonale, quindi l'accordo concordatario comprese le eventuali modifiche devono essere approvati dal Consiglio federale). L'organismo di controllo del CITS è l'organo di controllo istituito ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. B in combinato disposto con l'art. 9 comma 3 n. 5 dell'accordo di concordato, il cui ambito di competenza è definito nell'art. 12 dell'accordo di concordato o nel regolamento. Il regolamento si basa sull'accordo di concordato.

Con l'introduzione della legge sugli impianti funiviari il 1° gennaio 2007, le disposizioni tecniche del vecchio regolamento hanno perso in gran parte la loro validità. La versione originale del regolamento del CITS, che risale agli anni '50, sarà sostituita da una versione moderna.

Il regolamento del CITS contiene le disposizioni concrete per l'attuazione dei compiti cantonali derivanti dal concordato. Le principali basi giuridiche nazionali che determinano il campo d'azione del CITS sono la Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT; RS 743.01) e la Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1). Il nuovo regolamento prevede di utilizzare le competenze che la Legge sugli impianti a fune delega ai Cantoni. In particolare si tiene conto del margine di manovra stabilito dall'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (OIFT; RS 745.011).

Le disposizioni della legislazione federale sugli impianti a fune si applicano senza restrizioni.

Il regolamento del CITS descrive le procedure che regolano l'interazione tra i gestori degli impianti (richiedenti), le autorità cantonali di vigilanza e di autorizzazione e l'organismo di controllo del CITS. Nelle procedure, il compito principale dell'organismo di controllo del CITS è quello di valutare gli aspetti tecnici dei progetti sottoposti ai Cantoni sulla base del regolamento del CITS. L'organismo di controllo del CITS è vincolato dai regolamenti, ma presta attenzione alla proporzionalità dei requisiti; non esclude soluzioni operative. I requisiti per gli esperti sono stabiliti nella linea guida degli esperti dell'UFT.

È probabilmente dovuta alla tendenza attuale che il carico amministrativo volgerà ad un aumento anche in futuro. La richiesta di limitare il carico amministrativo viene presa sul serio, anche se è una richiesta generale. L'organismo di controllo del CITS si impegna a ridurre al minimo questo carico, anche per interesse personale. D'altra parte, il funzionamento sicuro è legato a certi oneri amministrativi (documentazione dei processi, tracciabilità, istruzioni e piani operativi, processi chiari, ecc.) Tutte le parti coinvolte si sforzano di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

Il regolamento è formulato in modo tale che le procedure possano essere gestite nei diversi processi cantonali, che le esigenze specifiche riguardanti la sorveglianza della sicurezza di

funivie e sciovie vengano prese in considerazione da parte dell'organismo di controllo del CITS.


Gli autori del regolamento si sono posti l'obiettivo di stabilire delle regole chiare, con formulazioni semplici e senza termini ambigui. I regolamenti tecnici sono generalmente basati sulle norme di livello superiore del settore. Duplicazioni, ripetizioni e regolamenti contraddittori dovrebbero quindi essere evitati. Il regolamento in vigore contiene ridondanze che, per quanto possibile, sono state eliminate. Il regolamento non deve quindi essere applicato in modo isolato, ma sempre nel contesto dei requisiti legali.

Alcune disposizioni sono state formulate solamente nel caso di compensare una regolamentazione appropriata nelle norme UE. Le disposizioni aggiuntive si basano principalmente sulle norme comprovate del regolamento del CITS originale e sull'esperienza pratica dell'organismo di controllo, delle autorità di vigilanza, degli esercenti e dei produttori.

Le disposizioni tecniche nella parte III del presente regolamento stabiliscono le disposizioni da adottare al fine di soddisfare i requisiti fondamentali di sicurezza.

La presente versione rivista del regolamento corrisponde essenzialmente alle conoscenze e alla pratica del Concordato e dell'organismo di controllo del CITS. Pertanto non sono previste disposizioni transitorie.

Le condizioni quadro del concordato derivano dalla legislazione nazionale e dalle norme tecniche che a sua volta si basano sulle norme e sulle linee guida applicabili in tutta Europa. La seguente raffigurazione mostra la classificazione del regolamento nella gerarchia giuridica.



Il regolamento del CITS fa parte degli atti vincolanti (come norme, prescrizioni, principi), che sono emessi dagli organismi designati e legalmente vincolanti. Si applica solo ai Cantoni aderenti al concordato. I Cantoni che non ne sono membri svolgono loro stessi la sorveglianza dei loro impianti.

Inoltre esistono guide mediante le quali il CITS fornisce informazioni aggiuntive orientate alla pratica. Per esempio le informazioni pertinenti ad ogni tipo di impianto possono essere integrate nelle schede tecniche degli impianti. Le schede tematiche mostrano come affrontare singole questioni fondamentali. Queste guide mostrano in modo mirato come implementare nella pratica i regolamenti e le prescrizioni vincolanti. Non contengono alcuna prescrizione. Le guide sono elaborate dall'organismo di controllo del CITS, approvate ed emesse dal Comitato esecutivo.

Processo di revisione del regolamento e delle guide: Come in ogni processo legislativo, le parti interessate sono invitate a partecipare alla procedura di consultazione. I risultati vengono messi a disposizione di tutti i partecipanti alla consultazione, garantendo così la trasparenza. In questo modo vengono assicurati i diritti di partecipazione fondamentali. La responsabilità finale è del concordato, cioè dei Cantoni concordatari. Il Comitato esecutivo determina chi è coinvolto nella stesura del testo in conformità con l'art. 9 comma 3 n. 1 del concordato in combinazione con l'art. 10 comma 2 n. 1).

Il regolamento può essere rivisto nel caso in cui fossero necessarie modifiche.

Secondo la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11; LSPro), la sorveglianza del mercato è di competenza delle autorità di vigilanza, cioè dei Cantoni, che a loro volta sono rappresentati dall'organismo di controllo del CITS. L'art. 12 comma 1 del concordato non menziona esplicitamente questo compito, ma una delega dello stesso è possibile ai sensi dell'art. 12 comma 5.

Nota:

un glossario con le definizioni dei termini e le spiegazioni è disponibile sulla homepage del CITS. Il glossario serve a facilitare la comprensione ed è, per quanto possibile, multilingue. Viene periodicamente aggiornato. Potete sottoporre proposte di aggiornamento e modifica in ogni momento tramite l'indirizzo info@ikss.ch.

Il regolamento del CITS è diviso in quattro parti:

- La parte I contiene disposizioni generali e definisce i termini utilizzati. Il campo di applicazione del regolamento viene definito mediante la classificazione e la designazione delle strutture.
- La parte II regola le procedure, definisce le categorie di impianti e prescrive la frequenza delle ispezioni per i differenti impianti.
- La parte III elenca le disposizioni tecniche che possono essere applicate in deroga o in aggiunta alle norme.
- Nella parte IV vengono formulati i requisiti per i responsabili tecnici.

Il testo seguente contiene spiegazioni dei contenuti in modo che appaiano in un contesto generale e possano essere classificati in modo migliore. Dove necessario, i singoli articoli vengono giustificati e spiegati più dettagliatamente.

Il regolamento del CITS è stato approvato alla conferenza del Concordato del 2 giugno 2022. È stato accettato un emendamento che chiedeva la modifica dell'art. 42 allo scopo di coordinare il presente regolamento con la revisione della regolamentazione sugli emolumenti, la quale sarà presentata in occasione della conferenza del 2023.

Parte I Disposizioni generali

Le disposizioni generali definiscono lo scopo, i termini e il campo d'applicazione del regolamento.

Art. 2 Definizioni

L'articolo 2 definisce i termini che rivestono importanza centrale per i processi. Le autorità cantonali responsabili sono designate in modo diverso a seconda dell'organizzazione cantonale. Nel regolamento viene fatta una distinzione tra l'autorità di concessione edilizia (autorità principale per il rilascio e l'esecuzione della concessione edilizia) e l'autorità di vigilanza (autorità principale per il rilascio e l'esecuzione delle autorizzazioni di esercizio). Di regola, l'organismo di controllo del CITS agisce su incarico dell'autorità di vigilanza cantonale. Non assume alcun compito di autorità indipendente, ma agisce nel suo ruolo di autorità esperta in materia di impianti a fune del concordato intercantonale per le autorità cantonali affiliate.

La valutazione del diritto di costruzione e la valutazione della sicurezza operativa richiedono diverse basi più o meno dettagliate. Nella procedura di rilascio dell'autorizzazione edilizia il dossier del costruttore di solito non è ancora disponibile. Pertanto la valutazione del progetto viene effettuata in due fasi analogamente alla procedura di approvazione dei piani (PAP) dell'UFT. La seconda fase è la base per la valutazione relativa al rilascio dell'autorizzazione di esercizio e viene effettuata dall'autorità cantonale di vigilanza in collaborazione con l'organismo di controllo del CITS. Questo processo conduce all'approvazione tecnica da parte dell'autorità cantonale.

L'autorizzazione d'esercizio è lo strumento centrale per l'esercente ed è direttamente collegata ad un determinato impianto nella sua sede definita. Il termine "impianto" include tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento del sistema di trasporto passeggeri, vale a dire tutti i dispositivi elettromeccanici e strutturali. Nel caso in cui un impianto viene messo in funzione con un'unità di azionamento che può essere utilizzata anche in altri luoghi, non si tratta di un impianto mobile ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c della legge sugli impianti a fune (impianti a fune non fissi).

Il termine orientato al rischio non è stato ripreso nel regolamento, come richiesto in alcuni casi, poiché l'UFT non definisce questo termine in modo uniforme. Non c'è motivo di creare una definizione separata per gli impianti soggetti al concordato. Di conseguenza, orientato al rischio significa una revisione selettiva degli aspetti rilevanti per la sicurezza. La conoscenza di certi rischi determina la selezione degli aspetti da controllare. Tuttavia ne consegue che anche le ispezioni casuali e orientate al rischio da parte dell'organismo di controllo non sostituiscono in alcun modo le attività di gestione, monitoraggio e controllo che l'impresa deve svolgere sotto la propria responsabilità.

Secondo l'art. 2 della Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), il trasporto di persone è professionale se una persona trasporta passeggeri dietro compenso, indipendentemente dal fatto che il compenso sia pagato dai passeggeri o da terzi, o trasporta gratuitamente allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale.

Non c'è possibilità di deviare da questi principi.

Art. 3 Campo di applicazione (classificazione degli impianti)

L'articolo 3 definisce gli impianti inclusi dal concordato. Questo articolo riprende il regolamento in occasione della conferenza del concordato del 2016 e relativo alla classificazione sistematica degli impianti. Il regolamento si basa su tale classificazione.

Le classi A e B elencano gli impianti che necessitano di un'autorizzazione d'esercizio cantonale in base alla legge sugli impianti a fune o alla designazione nell'accordo di concordato. Per decisione della conferenza del concordato del 2 novembre 2006 i nastri trasportatori sono stati inclusi nella categoria B. Le funivie per trasporto di materiali sono soggette alla regolamentazione basata sull'articolo 2 del concordato. Le autorità cantonali competenti valutano se i requisiti sono soddisfatti.

La categoria C copre gli impianti che possono essere sottoposti alla supervisione operativa da parte di un'autorità sulla base di particolari considerazioni di sicurezza e quindi a un'autorizzazione d'esercizio cantonale. Se necessario la subordinazione può essere ottenuta sulla base della Legge sul trasporto di viaggiatori con un'autorizzazione cantonale o un'altra base giuridica.

Le attrezzature e gli impianti che sono utilizzati al di fuori del campo di applicazione della Legge sul trasporto di persone e in conformità con la Legge sulla sicurezza dei prodotti non sono in linea di principio soggette a un'autorizzazione di esercizio. Sono inclusi, ad esempio, i montascale, gli ascensori verticali, gli ascensori inclinati con una dichiarazione di conformità secondo l'ordinanza sugli ascensori, le attrezzature per fiere, gli «impianti mobili» o le installazioni nei parchi di divertimento.

Mediante l'enumerazione delle disposizioni applicabili si chiarisce che la legislazione edilizia cantonale è determinante per gli aspetti legali di diritto edilizio e di pianificazione. Naturalmente l'autorità di vigilanza e l'organismo di controllo devono essere debitamente coinvolti in questa procedura. La legislazione sugli impianti a fune e le disposizioni del concordato sono rilevanti per le altre disposizioni specifiche dell'impianto. Queste disposizioni si applicano in particolare alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti.

Art. 4 Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili elencate nel paragrafo 2 si applicano alla concezione tecnica degli impianti a fune, all'esercizio e alla manutenzione degli stessi. Pertanto ulteriori prescrizioni di livello superiore, come la legge sul trasporto di viaggiatori, non sono elencate qui.

Le norme tecniche armonizzate specifiche per gli impianti sono pubblicate nel Foglio federale.

Art. 5 Impianti esistenti

In linea di principio va considerato che tutti gli impianti o parti di impianti prima o poi devono essere modificati o sostituiti, indipendentemente dalle nuove conoscenze o dalle conquiste tecniche.

L'articolo 5 formula i principi di base relativi all'esercizio degli impianti esistenti. L'entrata in vigore di questo regolamento non obbliga a convertire o rinnovare gli impianti esistenti o parti di essi, non è quindi necessario prevedere disposizioni transitorie. Tuttavia qualora vengano identificate carenze di sicurezza che possono essere risolte solo con misure tecniche, le parti interessate dell'impianto devono essere sostituite. Dove possibile si applicano gli stessi requisiti tecnici come per i nuovi impianti. Una delimitazione di quali componenti dell'impianto devono essere rinnovati deve essere giustificata caso per caso, mediante un'analisi dello stato o tramite le guide tecniche CITS. Nel soppesare gli interessi, la sicurezza ha sempre la precedenza sulla garanzia di continuità dell'esistenza.

Gli ascensori inclinati esistenti costruiti secondo la regolamentazione precedente rimangono sotto il controllo dell'organismo del CITS. Tuttavia nel caso di trasformazioni il gestore o il costruttore deve decidere se l'impianto debba essere classificato in futuro come funicolare o ascensore.

A partire dalla nuova legge sugli impianti a fune, le trasformazioni di impianti esistenti devono essere eseguite secondo lo stato dell'arte della tecnica.

Per la trasformazione o il rinnovo degli impianti esistenti si applica la direttiva UFT 4 «Manutenzione e trasformazione». La direttiva non si scosta dalle norme, ma costituisce uno strumento per differenziare tra manutenzione e trasformazione o tra trasformazione essenziale e non essenziale.

Il regolamento si applica a tutti gli impianti che soggiacciono alla competenza del concordato.

Parte II Procedure

La parte II del regolamento descrive le procedure necessarie che avvengono nel ciclo di vita di un impianto a fune. Regola anche gli aspetti amministrativi come la numerazione degli impianti, la classificazione per categoria e la frequenza delle ispezioni.

Nella legislazione federale sugli impianti a fune viene applicata la procedura di approvazione dei piani. I documenti da presentare sono divisi in due parti (Parte 1: nozioni di base/Parte 2: ingegneria della sicurezza). In questa procedura, gli aspetti legati al diritto edilizio e alla protezione ambientale, gli aspetti della legge sul trasporto di persone (concessione), così come gli aspetti tecnici relativi alla sicurezza degli impianti a fune sono esaminati da un'autorità.

Le procedure applicabili agli impianti di competenza cantonale seguono la stessa sistematica. Tuttavia, le denominazioni delle procedure e delle responsabilità differiscono da un cantone all'altro. Il processo per l'ottenimento della licenza edilizia è generalmente determinato dalla legislazione edilizia cantonale. Il processo per l'ottenimento di un'autorizzazione di esercizio è determinato dal concordato o è descritto nel presente regolamento.

Tutte le procedure di autorizzazione, obiezione e ricorso sono regolate dal rispettivo diritto cantonale del luogo dell'installazione.

La struttura del dossier per una procedura di approvazione di un impianto a fune deve essere strutturata come per una procedura di approvazione dei piani secondo la legge sugli impianti a fune.

- Nella parte 1 devono essere presentati i principi di base che sono necessari per il controllo nell'ambito del diritto edilizio e ambientale così come per la valutazione degli aspetti del diritto del trasporto delle persone (parte di diritto pubblico). Questa è la base per l'ottenimento della licenza edilizia.
- Nella parte 2 devono essere raccolti i documenti supplementari e dettagliati per la valutazione della sicurezza degli impianti (allegato 1 OIFT, parte tecnica). Questa è la base per l'approvazione tecnica.

In conformità alle specifiche federali, in questo regolamento sono utilizzate le seguenti denominazioni:

- **Autorità competente per le autorizzazioni:** autorità cantonale o comunale responsabile della procedura in cui vengono esaminati gli aspetti edilizi e ambientali di un progetto di costruzione (autorità di concessione edilizia/polizia edilizia/ispettorato dell'edilizia/Prefettura del distretto ecc.) Questa autorità alla fine rilascia la licenza edilizia o l'approvazione dei piani (a seconda della designazione cantonale).
- **L'autorità di vigilanza** è l'autorità designata dai Cantoni per trattare le questioni relative agli impianti sottoposti a questo regolamento. Questa autorità è anche responsabile dell'approvazione del dossier tecnico basato sul parere da parte dell'organismo di controllo. Inoltre approva anche gli aspetti tecnici delle modifiche agli impianti che possono essere eseguite senza una procedura di diritto edilizio e ambientale o nell'ambito della licenza edilizia esistente.

L'ottenimento dell'approvazione tecnica conclude la verifica del dossier tecnico. Il permesso tecnico è uno dei prerequisiti per la concessione dell'autorizzazione d'esercizio da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso in cui la costruzione inizi prima dell'approvazione tecnica, il richiedente si assume il rischio di eventuali modifiche in corso d'opera.

Il rilascio del permesso di costruzione o dell'autorizzazione di esercizio è presa dall'autorità cantonale tramite una decisione. L'organo di controllo del CITS è l'autorità degli impianti a fune dei Cantoni; non ha poteri di autorità e quindi non può emettere misure o permessi in modo indipendente.

Prima che un impianto venga messo in funzione per la prima volta o dopo una trasformazione, l'organismo di controllo svolge una visita di collaudo e, se desiderato, con la partecipazione dell'autorità di vigilanza. Se le condizioni sono soddisfatte l'autorità di vigilanza può concedere all'organismo di controllo il diritto di rilasciare provvisoriamente l'esercizio. Questo assicura che la messa in servizio di un impianto sia possibile per il cliente anche in tempi stretti.

Come specificato nella legge sugli impianti a fune, anche per l'autorizzazione cantonale è richiesta la prova di un'assicurazione di responsabilità civile da parte del gestore dell'impianto. La durata di validità dell'autorizzazione d'esercizio deve essere specificata. La legge federale sugli impianti a fune stabilisce che l'autorizzazione di esercizio è generalmente concessa per un periodo illimitato. Di norma un'autorizzazione d'esercizio rimane valida fino alla scadenza della concessione federale. Poiché l'accordo del concordato limita le autorizzazioni d'esercizio a 20 anni, nel regolamento attuale non è previsto nessun limite di tempo. L'autorità di vigilanza può fissare un termine più breve per l'autorizzazione d'esercizio se ciò è necessario per ragioni oggettive. La LTV limita anche la durata di un'autorizzazione d'esercizio a 10 anni.

Se i regolamenti o le norme cambiano durante una procedura di autorizzazione, verranno applicati quelli che in vigore al momento della presentazione della domanda.

L'organo di controllo svolge il ruolo di organo tecnico esperto per conto delle autorità cantonali di vigilanza. Nelle sue attività è vincolato dai regolamenti, ma presta attenzione alla proporzionalità dei requisiti e non esclude soluzioni operative. I requisiti per gli esperti sono stabiliti nella linea guida per gli esperti dell'UFT.

Art. 11 Autorizzazione d'esercizio

Per tutti gli impianti soggetti al concordato deve essere fornita la prova di un'assicurazione di responsabilità civile adeguata all'esercizio, ovvero anche per quelli non soggetti alla LIFT.

Art. 12 Trasformazioni o modifiche del concetto di esercizio

L'articolo 12 stabilisce che qualsiasi modifica di un impianto sia approvata dall'autorità di vigilanza. Questa verifica garantisce che l'impianto soddisfi i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio cantonale anche dopo la trasformazione. La distinzione tra trasformazione e manutenzione viene eseguita secondo gli stessi criteri applicati dall'UFT (versione attuale della Direttiva 4 UFT).

Anche le modifiche di autorizzazione devono essere segnalate all'autorità di vigilanza. Essa è competente a decidere se queste comportano una modifica o un adattamento dei permessi e delle autorizzazioni in vigore.

Questioni come «l'esercizio notturno» e il «trasporto di attrezzature sportive di tendenza» sono affrontate e regolamentate nel regolamento, poiché questi punti devono essere considerati in modo speciale nell'ambito del rilascio delle licenze di costruzione. Ciò al fine di rispettare la pianificazione territoriale e le norme ambientali e di coordinarle con le autorità competenti.

Art. 13 Interruzione dell'esercizio

L'articolo 13 regola la procedura di interruzione dell'esercizio. In particolare si deve garantire che un impianto garantisca nuovamente un esercizio sicuro al momento in cui l'autorizzazione d'esercizio sarà riattivata. Strumenti di lavoro essenziali in questo caso sono la documentazione della manutenzione e un rapporto aggiornato sullo stato. Questo rapporto può essere elaborato sulla base delle guide tecniche messe a disposizione dal CITS.

Come alleggerimento rispetto all'ordinanza sugli impianti a fune art. 40 comma 3 lett. D, l'autorizzazione d'esercizio non scade fino a cinque anni dopo l'interruzione dell'esercizio regolare e commerciale.

Art. 14 Categorie degli impianti

L'articolo 14 definisce le categorie degli impianti come descritto nel campo di applicazione del regolamento. La base è la classificazione degli impianti stabilita dalla conferenza del concordato. La classificazione per categoria è la base per il calcolo delle le tasse a carico degli esercenti. La denominazione degli impianti corrisponde al campo di applicazione del regolamento (art. 3). I criteri di assegnazione sono stati parzialmente rivisti in modo che la classificazione per categoria sia più chiara e comprensibile.

Come già nel vecchio regolamento per le sciovie, anche per gli impianti a fune (escluse le funivie fino a otto persone) viene ora introdotto un criterio di classificazione basato sulla potenza motrice.

Le funivie con trasporto professionale di passeggeri fino a quattro persone sono assegnate almeno alla categoria 4. Inoltre, il limite massimo di velocità di 5 m/s è stato abolito per le funivie (categoria 6). La sicurezza degli impianti in questa gamma di velocità deve essere dimostrata rigorosamente secondo i requisiti della legge sugli impianti a fune.

Le sciovie a fune bassa (piccole sciovie), i nastri trasportatori, gli impianti a fune per il trasporto di merce e gli impianti ad argano per condotte forzate non sono suddivisi in categorie; per ognuno di essi vale una categoria unitaria.

Gli ascensori inclinati costruiti secondo il vecchio regolamento rimangono sotto la responsabilità del concordato anche dopo una trasformazione, finché non siano interamente conformi alla norma SN EN 81-22. Per questo motivo il regolamento mantiene le categorie per gli ascensori inclinati.

In singoli casi l'aggiustamento dei criteri di categoria può portare a una nuova assegnazione di categoria.

L'importo delle tasse sarà determinato in un regolamento specifico che sarà adottato dalla conferenza del concordato. Qui vengono specificate le tariffe per la nuova categoria di impianti «funicolari».

Art. 15 Frequenza delle ispezioni

Secondo l'articolo 6 del concordato, i Cantoni devono, di regola, organizzare un controllo tecnico annuale degli impianti per il trasporto di persone. L'articolo 15 regola la frequenza delle ispezioni da parte dell'organismo di controllo del CITS per i singoli impianti. È ora possibile deviare da queste ispezioni periodiche se ciò è giustificato da ragioni oggettive, per esempio nel caso di funivie e funicolari poco utilizzate (meno di 40 ore di funzionamento all'anno)}. Può essere anche adottato un intervallo di ispezione più breve se è nell'interesse della sicurezza dell'esercizio.

A causa di una grande richiesta l'intervallo di ispezione per le scivole a fune bassa avviene in linea di principio su base quadriennale.

Per gli impianti di classe C o le funivie per trasporto di merce soggetti al concordato gli intervalli di ispezione sono definiti nell'autorizzazione d'esercizio. Di regola questi impianti vengono sottoposti a ispezioni orientate al rischio in loco almeno ogni quattro anni.

Art. 16 Numerazione degli impianti

L'articolo 16 definisce i parametri di base che assicurano una numerazione sistematica e senza ambiguità degli impianti. I Cantoni possono ugualmente applicare un proprio sistema di numerazione degli impianti.

Art. 17 Scadenze di elaborazione

L'articolo 17 specifica le scadenze richieste per il corretto trattamento delle richieste da parte dell'organismo di controllo. L'affidabilità della pianificazione richiesta può essere assicurata se questi requisiti sono soddisfatti. I tempi di elaborazione delle autorità cantonali per le richieste di autorizzazione si basano sulle procedure cantonali.

Parte III Disposizioni tecniche

La parte III del regolamento contiene le disposizioni e i requisiti tecnici. L'introduzione alla parte tecnica chiarisce che i requisiti fondamentali di sicurezza previsti dalla legislazione federale sugli impianti a fune si applicano agli impianti a fune e alle sciovie e che la prova del loro adempimento deve essere fornita sotto forma di certificati di conformità.

Inoltre, la parte III elenca le disposizioni complementari e le deroghe che si applicano agli impianti sotto la sorveglianza cantonale:

- Parte III.1 Disposizioni derogatorie e complementari e deroghe per funivie e funicolari
- Parte III.2 Disposizioni derogatorie e complementari e deroghe per sciovie
- Parte III.3 Disposizioni per sciovie a fune bassa e nastri trasportatori
- Parte III.4 Disposizioni per impianti a fune (argani a fune) nelle condotte e nei pozzi

I nastri trasportatori sono soggetti alla direttiva macchine.

Parte III.1 Disposizioni complementari e deroghe per funivie e funicolari

Art. 21 Funi e connessioni di funi

Per l'intervallo di spostamento delle funi di sospensione è stata inclusa la disposizione, più semplice rispetto alle specifiche nelle norme SN EN, secondo la quale l'intervallo di spostamento può essere esteso per impianti che operano meno di 100'000 cicli di viaggio all'anno.

L'inclusione di una «Dichiarazione di principi» nell'introduzione alle piccole funivie senza freno di sicurezza ha lo scopo di sostenere i produttori nei confronti degli organismi notificati, chiarendo che l'organismo di controllo del CITS non esclude tali impianti. In questo modo le condizioni quadro legali e normative non vengono violate e agli attori viene fornito il necessario margine di manovra. Questa soluzione è stata raggiunta in consultazione con i rappresentanti del settore dei piccoli impianti a fune.

Art. 23 Esercizio autonomo di funivie commerciali per il trasporto di persone

Le condizioni qui menzionate per l'esercizio autonomo di funivie con stazioni non presidiate sono valide sia per nuovi impianti che per quelli esistenti costruiti secondo le norme SN EN e ~~secondo la doppia via in base alla parte III.1.1.~~

Sulla base dei risultati del gruppo di lavoro "esercizio senza personale operativo" costituito dal consiglio di amministrazione degli impianti a fune, le condizioni sono state integrate con misure relative alla videosorveglianza e alla protezione antincendio.

Le misure si applicano solo ai nuovi impianti o nel caso di passaggio da un funzionamento con personale a uno senza personale. Nel caso del funzionamento autonomo non c'è personale in loco. Sono quindi necessarie misure compensative.

I requisiti concreti sono più facili da gestire per tutte le parti coinvolte. Deroghe sono sempre ammesse.

Le misure operative sono logicamente escluse nel caso di esercizio autonomo.

Secondo l'esperienza dell'organismo di controllo il trasporto di materiali al di fuori della cabina durante le operazioni autonome è problematico e quindi non consentito.

I rilevatori di fuoco e di fumo sono misure minime, indipendenti dal rapporto di protezione antincendio.

Sono ammesse misure alternative al posto del monitoraggio del bilanciamento trasversale, come l'impostazione di valori di vento conservativi, grande libertà del bilanciamento nei piloni, velocità ridotta agli incroci dei piloni e agli ingressi delle stazioni o l'impostazione di valori di velocità del vento nelle norme di funzionamento, al superamento dei quali il funzionamento automatico viene disattivato e forza il veicolo a rimanere nella stazione.

La videosorveglianza da parte di privati (su proprietà private) può essere prevista se c'è un interesse privato o pubblico prevalente, principalmente per scopi di sicurezza. Tuttavia le immagini non possono essere pubblicate. I passeggeri devono essere informati della presenza delle videocamere, ad esempio tramite avvisi. Non è necessario ottenere un consenso esplicito, purché si tratti dell'applicazione di norme di sicurezza. Vedi le schede informative dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Art. 24 Salvataggio

Il salvataggio può essere affidato a organizzazioni esterne come il Soccorso Alpino Svizzero, società di impianti a fune vicine, ecc. Essi devono dimostrare in modo plausibile che sono in grado di garantire il salvataggio anche nel caso di esercizi congiunti o dilatati nel tempo.

Art. 25 Lavori specifici su base pluriennale

Sono precisati i requisiti per lavori di ispezione e manutenzione degli impianti a fune per un periodo di diversi anni. Si applicano solo se le istruzioni di manutenzione del produttore per gli impianti soggetti alla vecchia legislazione non sono presenti o sono incompleti. Tali disposizioni vengono anche incluse nel giornale d'esercizio annuale pubblicato dall'organismo di controllo del CITS.

Si dovrebbe fare esplicito riferimento alla possibilità per le aziende specializzate di adattare l'intervallo e la portata dei lavori di ispezione e manutenzione alle condizioni reali, sulla base dei risultati sullo stato effettivo dei componenti.

Le nuove prescrizioni vengono adottate nel giornale d'esercizio dopo l'entrata in vigore del regolamento.

25 punto 6: I requisiti per le «persone qualificate» atte ad effettuare dei controlli possono essere:

Controllo visivo:

uno specialista qualificato è designato a svolgere il controllo visivo. Deve prestare attenzione a danni, usura, corrosione e deformazione. Questo controllo deve essere effettuato a ogni smontaggio.

Uno specialista designato è uno specialista della manutenzione che ha completato con successo la formazione in una professione metallurgica. Queste professioni includono per esempio, meccanico di macchine, installatore meccanico, ecc.

Ispezione non distruttiva:

uno specialista di controllo appositamente addestrato esegue il controllo non distruttivo, che riguarda principalmente il rilevamento di crepe sulla superficie causate da influenze dinamiche.

Durante le ispezioni vengono distinti e applicati i seguenti metodi di controllo:

- TV: controllo visivo
- TM: controllo a particelle magnetiche
- TP: controllo con liquidi penetranti

Uno specialista dei controlli non distruttivi (TND) è qualificato e certificato secondo la norma ISO 9712.

Parte III.2 Disposizioni complementari e deroghe per sciovie

Art. 28 Esercizio notturno

Si deve prevedere un'illuminazione in grado di garantire un funzionamento sicuro al buio. Si deve tener conto delle caratteristiche specifiche dell'impianto. L'illuminazione può essere naturale o artificiale. Gli utenti devono avere una visibilità sufficiente da qualsiasi punto della pista di risalita in maniera di potersi mettere al sicuro in caso di necessità.

Il concetto di esercizio deve descrivere chiaramente il modo in cui viene svolto l'esercizio notturno. I cambiamenti o gli adeguamenti del concetto d'esercizio devono essere presentati all'autorità di vigilanza che decide se è necessaria una procedura.

In caso di funzionamento notturno è necessario prestare particolare attenzione alle emissioni di rumore e di luce.

Art. 29 Attrezzature sportive di tendenza

In generale le sciovie sono progettate per trasportare persone che indossano sci, snowboard, snowscooter o attrezzature simili. Il dispositivo di traino traina il corpo della persona, non l'attrezzatura.

Se invece il dispositivo di traino è agganciato all'attrezzatura stessa (ad es. slittino, snowtube, equipaggiamento da sci per disabili) o se il trasporto non avviene sulla neve (ad es. mountain bike, monopattini), devono essere emanate apposite norme di esercizio.

Per la movimentazione di altre attrezzature, l'esercente deve effettuare delle prove con i dispositivi di aggancio dell'attrezzatura. Se le disposizioni in merito non sono esplicitamente incluse, il concetto di esercizio deve essere adattato. L'autorità di vigilanza esamina il trattamento nei singoli casi.

Come regola generale, il trasporto di sedili da sci doppi, snowtube, skibob o slitte richiede un adattamento del piano operativo.

L'art. 4a comma 2 OIFT stabilisce che un'autorizzazione per il trasporto di persone non deve violare le disposizioni in materia di pianificazione del territorio o di protezione dell'ambiente. Un adeguamento dell'autorizzazione d'esercizio, eventualmente anche con un obbligo pubblico, può essere necessario nel caso di un qualsiasi esercizio alternativo (per esempio il trasporto di biciclette e monopattini in estate).

Gli adeguamenti del concetto di esercizio devono essere presentati all'autorità di vigilanza.

Art. 30 Sorveglianza indiretta

La videosorveglianza viene utilizzata per il monitoraggio regolare dei punti di entrata e di uscita da parte dell'operatore. Questo sistema non rileva situazioni pericolose improvvise

sullo schermo né attiva l'arresto di emergenza. In caso di emergenza, in assenza del personale alle stazioni (a monte o a valle), l'impianto deve essere fermato meccanicamente. La videosorveglianza deve permettere all'operatore dell'impianto di avere una visione d'insieme della situazione e, se necessario, di dare istruzioni prima di riavviare l'impianto.

Il monitoraggio indiretto da parte del personale operativo deve essere definito con precisione nel concetto di esercizio.

Il dipendente operativo deve essere in grado di percepire la situazione in modo da poter istruire a distanza, se necessario. Il monitoraggio audio deve essere attivata ad un livello sonoro adeguato. Questo requisito deriva dall'esperienza pratica: se il suono viene trasmesso continuamente, il volume si riduce e le situazioni di emergenza non vengono rilevate.

Se c'è un contatto visivo tra la stazione a monte e quella a valle è possibile evitare la videosorveglianza.

Sulla base di molti anni di esperienza in Francia, la videosorveglianza non è prescritta per le sciovie a pertiche (con dispositivi di traino sganciabili).

Il regolamento prevede ora un limite di intervento di 5 minuti. Come nel caso delle piccole sciovie e dei nastri trasportatori, basati sulle specifiche della norma SN EN 15700, anche qui viene specificato un valore concreto.

Art. 31 Sorveglianza anti deragliamento

Per gli impianti con ritorno al punto morto sotto la ruota di rinvio, il dispositivo di traino potrebbe sovrapporsi e causare un deragliamento della fune dopo la ruota di rinvio. Un dispositivo di controllo deve essere montato sull'ultimo supporto a valle per evitare il deragliamento al passaggio del pilone.

Questo requisito non deve essere limitato alle stazioni non presidiate all'uscita. Per i nuovi impianti, il monitoraggio del deragliamento del dispositivo di traino è previsto come standard e risulta dall'analisi dei rischi. In questo punto la norma è incompleta e non rispecchia lo stato dell'arte.

Un tale dispositivo non è assolutamente necessario per gli impianti di risalita a piattelli. Tuttavia, una sovrapposizione del piattello nel punto di uscita non deve essere possibile.

Art. 33 Lavoro speciale pluriennale

Normalmente è necessario basarsi sulle istruzioni del produttore. I nuovi impianti devono essere forniti con le istruzioni di manutenzione.

Molti gestori di vecchi impianti non dispongono dei manuali di manutenzione redatti dal fornitore originale dell'impianto.

Le nuove prescrizioni vengono adottate nel giornale di esercizio dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Parte III.3 Disposizioni per sciovie a fune bassa e nastri trasportatori

Sono state specificate le condizioni di funzionamento delle sciovie a fune bassa e dei nastri trasportatori con monitoraggio indiretto.

Secondo la decisione della Conferenza concordataria del 2 novembre 2006 e dell'11 maggio 2016 (classifica sistematica degli impianti), i nastri trasportatori sono soggetti al Concordato analogamente alle sciovie a fune bassa.

Art. 34 Disposizioni tecniche complementari e deroghe per sciovie a fune bassa e nastri trasportatori

Il regolamento specifica un limite di tempo di 2 minuti e si basa sulle specifiche standard della prossima edizione della norma SN EN 15700.

Sorveglianza indiretta significa che non è presente un supervisore sull'impianto o nell'area della scuola di sci. In questo caso la sorveglianza video e audio è necessaria.

La sorveglianza audio deve essere attivata in funzione del livello necessario. Questo requisito deriva dall'esperienza pratica. Se il suono viene trasmesso continuamente, il volume si riduce e la situazione di emergenza non viene rilevata.

Parte III.4 Disposizioni per impianti a fune (argani) nelle condutture e nei pozzi

Art. 36 Disposizioni generali

Gli funicolari in galleria non sono impianti per pozzi inclinati ai sensi della classificazione degli impianti.



Immagine CITS

Gli impianti per pozzi inclinati sono impianti utilizzati periodicamente e/o per un periodo limitato all'interno delle condutture, di solito per lavori di manutenzione.



Immagine CITS

Art. 37 Disposizioni tecniche

Poiché si tratta di impianti molto particolari le misure sono menzionate in una scheda tecnica. Per quanto possibile questa scheda tecnica sarà redatta in consultazione con le parti interessate.

Parte IV Requisiti per i capitecnici

L'articolo 46 dell'ordinanza sugli impianti a fune descrive i compiti generali e la funzione della direzione tecnica degli impianti a fune. Questi principi si applicano per analogia anche agli impianti sotto la sorveglianza cantonale. L'art. 46 lett. a e b OIFT definisce i requisiti dei capitecnici e dei loro sostituti per gli impianti soggetti a concessione federale. L'art. 46 lett. c OIFT obbliga i Cantoni a emanare regolamenti corrispondenti per gli impianti a fune cantonali. Tale obbligo è attuato con le norme indicate nella parte IV del regolamento del CITS.

I requisiti formulati si basano sull'attuale formazione professionale specifica del settore, su corsi di specializzazione esistenti o ancora da sviluppare e sull'esperienza operativa specifica degli impianti a fune.

Per gli impianti poco utilizzati (ad esempio impianti per scopi agricoli, cioè impianti non a scopo turistico o di sfruttamento), vengono formulati requisiti semplificati. Questo tiene conto del fatto che molti impianti sono stati gestiti in modo responsabile e sicuro per decenni grazie al personale esperto. Questa classificazione permette di formulare requisiti adeguati per i vari impianti con diversi tipi di funzionamento. Per la realizzazione di corsi di formazione adeguati e pratici i Cantoni si affidano ai corsi collaudati del settore, i quali sono offerti sotto l'egida di Funivie Svizzere (FS) e in collaborazione con l'organismo di controllo del CITS. Le condizioni necessarie per soddisfare i requisiti sono stabilite dal CITS e dal settore. Come per gli impianti soggetti a concessione federale non è richiesto un riconoscimento formale dei capitecnici da parte dell'autorità di vigilanza.

Attualmente sono previsti i seguenti corsi di formazione specifici per gli impianti:

- Corso specializzato «Responsabile tecnico per piccole funivie e impianti industriali» (circa 10 giorni)
- Corso specializzato «Sciovie» (5 giorni)
- Corso specializzato «Piccole sciovie e nastri trasportatori» (circa 1-2 giorni)

L'esercente dell'impianto è il solo responsabile ad assicurare il reclutamento e del collocamento del personale adeguatamente formato per quanto riguarda l'organizzazione gestionale e i compiti. Questo vale anche per quanto riguarda il perfezionamento e la formazione relativi ai nuovi requisiti. Se l'autorità di vigilanza constata che il personale impiegato non è sufficientemente qualificato la procedura successiva deve essere determinata tenendo conto della formazione disponibile e in consultazione con le persone interessate. Questo approccio considera la situazione individuale delle piccole organizzazioni operative caso per caso. Dato che i requisiti esistono già con la legislazione sugli impianti a fune non è necessario un periodo di attuazione generale.